



*Regione Basilicata Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato*

## **Allegato**

**Programma attuativo dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie, periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2025.**



*Regione Basilicata Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato*

## **Parte prima**

### **Disposizioni generali**



## Premessa

Il Programma attuativo dei servizi di assistenza tecnica e di prevenzione e controllo delle epizootie delle aziende zootecniche ricadenti sul territorio della Regione Basilicata, valido per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2025, approvato con il presente atto, definisce le attività che saranno realizzate dal soggetto attuatore e che specificatamente attengono:

- al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- ai servizi di consulenza;
- alle azioni promozionali a favore degli allevamenti zootecnici e dei prodotti della zootecnia lucana;
- alle azioni di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizootie.

Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di erogazione dei servizi alle aziende zootecniche lucane da parte del soggetto a tal fine incaricato. Si prefiggono, altresì, lo scopo di delineare l'ambito operativo al cui interno l'Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato possa agire in sede di erogazione del previsto beneficio al soggetto attuatore.

Con specifico riferimento al Reg. (UE) 2472/2022, si fissano le seguenti condizioni:

- l'aiuto è destinato ad azioni di acquisizione di competenze e ad azioni di informazione (paragrafo 2, art. 21);
- l'aiuto è inteso ad aiutare le aziende zootecniche attive e i giovani allevatori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento (paragrafo 2, art. 22);
- le azioni di consulenza comprendono anche questioni inerenti alle pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica (paragrafo 3, lett. c), art. 22), la pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento (paragrafo 3, lett. i), art. 22), la biodiversità, le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Vi rientra, altresì, anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari dell'allevamento (paragrafo 4, art. 22);
- l'aiuto da erogarsi, come da base giuridica, non comporta pagamenti diretti ai beneficiari dei servizi;
- l'aiuto sarà erogato dalla Regione Basilicata esclusivamente al soggetto attuatore dei servizi (paragrafo 5, artt. 21 e 22);
- il soggetto attuatore non potrà erogare aiuti, indennizzi o contributi alle aziende zootecniche che partecipano all'attuazione del programma, anche qualora vi siano danni causati da epizootie e riscontrati sul territorio regionale.

Per tale ragione, si ribadisce fin d'ora che il Reg. (UE) 2472/2022 della Commissione europea rappresenta la cornice normativa entro cui concedere gli aiuti ai sensi della presente deliberazione.

## 1. Oggetto

Gli aiuti previsti dal Programma sono riferiti alle seguenti attività:

- a) di informazione e dimostrative, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2 e secondo le condizioni indicate ai paragrafi da 3 a 8 dello stesso articolo del Reg. (UE) 2472/2022;
- b) di consulenza, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2472/2022;
- c) di promozione (organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni, pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli), conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b) nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 dello stesso articolo del Reg. (UE) 2472/2022;
- d) di prevenzione e controllo delle epizootie, conformemente all'art. 26, paragrafi 1, 2,3,4,7,8, 9 e 13 del Reg. (UE) 2472/2022.

## 2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei servizi compresi nel Programma, esclusivamente, le PMI, come definite nell'allegato



I del Reg. (UE) 2472/2022.

I beneficiari sono tutte le aziende zootecniche che hanno sede in Basilicata, che aderiscono volontariamente al Programma.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2472/2022, i beneficiari, prima di fruire dei servizi di cui al Programma, dovranno manifestare, in forma scritta, la propria adesione, che pertanto rimane su base volontaria, fornendo le informazioni richieste al paragrafo 2, del già citato art. 6 e, segnatamente, nome, ubicazione ecc..

Gli aiuti per le azioni di informazione, i servizi di consulenza e le azioni promozionali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 7, dell'articolo 22, paragrafo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 7 e per le azioni dell'art. 26 del regolamento (UE) 2472/2022 sono accessibili a tutte le imprese ammissibili sulla base dei seguenti criteri oggettivi: l'impresa deve essere ubicata sul territorio della Regione Basilicata; deve possedere animali appartenenti ad almeno una delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina, avicola e cunicola; deve essere registrata all'anagrafe del bestiame ed avere un codice aziendale di identificazione rilasciato dall'autorità sanitaria competente; deve rispettare la normativa sui piani obbligatori di risanamento delle malattie così come disposto dall'autorità sanitaria competente; tutti gli animali presenti nell'azienda devono essere registrati all'anagrafe del bestiame, come prevede la normativa in materia.

Sono escluse dagli aiuti:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 e dell'articolo 1, paragrafo 5 del Reg. (UE) 2472/2022.

### **3. Supervisione e soggetto attuatore**

La funzione di supervisione della corretta attuazione del Programma compete all'Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato, della Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata.

Il soggetto attuatore deve disporre di adeguate capacità in termini di personale qualificato e dotato di esperienza e affidabilità per l'esercizio delle attività. Deve avvalersi di proprio personale, ed eventualmente di personale esterno, con laurea in Medicina Veterinaria, Scienze agrarie, Scienza della Produzione Animale, Scienze biologiche, Chimica o altre equipollenti, nonché con eventuale specializzazione in malattie infettive, riproduzione animale, alimentazione degli animali. Detto personale dovrà essere fornito di adeguato curriculum professionale, coerente con le mansioni da svolgere. Tutto il personale da impegnare nelle attività descritte deve essere adeguatamente e periodicamente formato ed aggiornato su ogni materia oggetto del Programma. Il numero di unità lavorative da impiegare deve essere adeguato a svolgere le attività nel migliore dei modi. La remunerazione del personale deve avvenire con regolarità e secondo le forme contrattuali previste dalla normativa.

Per ogni azienda va compilata una scheda descrittiva delle problematiche riscontrate e delle attività di assistenza tecnica di cui ha beneficiato. Detta scheda deve essere riportata su supporto informatico e allegata al consuntivo annuale trasmesso alla Regione. Il calendario di lavoro dei tecnici deve essere trasmesso per via telematica alla Regione.

Tutta l'attività svolta dai tecnici specialisti sarà gestita e rendicontata utilizzando una piattaforma web in modo da consentire una gestione di tipo "remoto", con la possibilità da parte della Regione di effettuare il monitoraggio ed il controllo di tutte le attività svolte.

Il personale, a qualsiasi titolo impegnato nell'attuazione del Programma, nell'esercizio della propria attività è obbligato al principio di riservatezza e deve essere imparziale ed esente da conflitti di interesse, come richiesto all'articolo 22, par. 6, Reg. (UE) 2472/2022.

### **4. Modalità di attuazione del Programma**

Il Programma dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 si suddivide nei seguenti periodi:

1. 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023;
2. 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
3. 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.



Per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 il Programma esecutivo corrisponde a quanto approvato con il presente atto.

Per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, la Giunta Regionale approva il Programma esecutivo annuale nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli di bilancio, con dettaglio delle attività da svolgere e relative previsioni di spesa.

## **5. Funzioni e adempimenti della Regione**

La Regione, in quanto titolare del Programma, ha il compito di visionare la corretta attuazione dello stesso, monitorare e controllare tutte le attività svolte, adottare gli atti di liquidazione e pagamento delle spettanze al soggetto attuatore.

La Regione è proprietaria di tutti i dati e le informazioni ottenuti nello svolgimento delle attività del Programma. Tali dati e informazioni non possono essere ceduti a terzi o resi pubblici se non previa autorizzazione della Regione.

## **6. Funzioni e adempimenti del soggetto attuatore**

Il soggetto attuatore deve porre in atto adeguate azioni di informazione e divulgazione del Programma su tutto il territorio regionale, al fine di fornire gli elementi utili all'adesione volontaria degli allevatori e assicurarne l'attuazione. Inoltre, essa deve fornire i servizi al seguente numero di allevamenti e capi (stimato sul dato consolidato negli anni precedenti):

- aiuti per servizi di consulenza (art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014): circa 280 allevamenti;
- prevenzione e controllo delle epizootie (art. 26): circa 1.850 allevamenti (bovini latte 200 allevamenti e 20.000 capi; bovini carne 600 allevamenti e 22.000 capi; ovicaprini 1.100 allevamenti e 150.000 capi; equini 50 allevamenti e 180 capi; suini 40 allevamenti e 800 capi; avicoli 6 allevamenti e 9.000 capi; cunicoli 2 allevamenti e 650 capi);
- gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per le azioni di informazione (art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014) e gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014) sono rivolti alla collettività degli allevatori regionali.

Il soggetto attuatore è tenuto a:

- comunicare preventivamente alla Regione l'organizzazione di eventi rientranti nelle attività di informazione (per es. incontri di cui all'art. 21 del Reg. (UE) 2472/2022) e promozione (per es. manifestazioni promozionali di cui all'art. 24 del Reg. (UE) 2472/2022). In difformità, le spese per le attività suddette non saranno ammesse al finanziamento;
- collaborare con la Regione fornendo ad essa tutti i dati e le informazioni che richiede, al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo delle attività finanziate;
- riscuotere da ogni singolo allevatore la quota di compartecipazione finanziaria per i servizi riguardanti la consulenza (art. 22) e le epizootie (art. 26), di cui effettivamente ha beneficiato;
- procedere con regolarità ai pagamenti del personale;
- effettuare, per le proprie competenze, verifiche sulla regolare esecuzione delle attività previste nel Programma;
- realizzare un sito internet specifico per fornire al pubblico informazioni sul Programma;
- implementare un'apposita Banca dati in cui tutti i dati e le informazioni sulle attività svolte devono essere monitorati e raccolti. La Banca dati deve essere condivisa dalla Regione Basilicata, che è proprietaria di tutti i dati e le informazioni ottenuti dallo svolgimento delle attività del Programma. Tali dati e informazioni non possono essere ceduti a terzi o resi pubblici se non previa autorizzazione della Regione.



## 7. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

7.1 Conformemente alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2472/2022, sono ammesse le seguenti categorie di spesa:

### A. Servizi di informazione e attività dimostrative in ambito zootecnico (art. 21)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, purché siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità dei costi indicati ai paragrafi da 3 a 8 dell'art. 21 del Reg. (UE) 2472/2022. In particolare, sono ammesse:

- spese per l'organizzazione di attività dimostrative e azioni di informazione;
- spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- nel caso di progetti dimostrativi, l'importo massimo dell'aiuto concedibile è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali e sono ammessi i seguenti costi:
  - o acquisto o noleggio di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  - o onorari di consulenti;
  - o acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
  - o costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo.

### B. Servizi di consulenza in ambito zootecnico (art. 22)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore il contributo non superiore al 100% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 25.000 euro per triennio per consulenza documentata, ai sensi dell'art. 22, par. 8 del Reg. (UE) 2472/2022. I servizi di consulenza devono vertere sulle tematiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

### C. Servizi promozionali a favore dei prodotti zootecnici (art. 24)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, ai sensi dell'art. 24, par. 8 del Reg. (UE) 2472/2022 purché siano soddisfatte le condizioni indicate ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo. In particolare, sono ammessi i seguenti costi:

- organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, mostre ed esposizioni (spese di iscrizione; spese di viaggio e spese per il trasporto di animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; premi simbolici fino ad un valore di € 3.000 e per vincitore);
- pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. In base a quanto previsto dal paragrafo 3, le pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. Con le eccezioni previste all'origine di prodotti agricoli coperti da:
  - o regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) purché tale riferimento corrisponda a quello protetto dall'Unione;
  - o regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

### D. Prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizootie (art. 26)

La Regione riconoscerà al soggetto attuatore fino al 100% delle spese documentate, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) 2472/2022, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. In particolare, sono ammessi i soli costi:

- per la prevenzione (paragrafo 8): controlli sanitari; analisi; test e altre indagini; acquisto, stoccaggio, somministrazione di vaccini e medicine per il trattamento degli animali;
- per le misure di controllo ed eradicazione (paragrafo 9): test e altre indagini; acquisto, stoccaggio e somministrazione di vaccini e medicine per il trattamento degli animali.

Ai sensi del par. 7 del citato art. 26, del Reg. (UE) 2472/2022, i regimi di aiuto di cui al Programma sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causate dall'epizootia. Non possono essere concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizootia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o è conseguenza della sua negligenza, in attuazione a quanto riportato al paragrafo 14.



7.2 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del Reg. (UE) 2472/2022, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

Le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature saranno rimborsate tenendo conto dei costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma.

Gli aiuti sono erogati in natura, sotto forma di servizi, e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Pertanto, i Programmi non contemplano la possibilità per il soggetto attuatore di erogare aiuti, premi o contributi a favore delle aziende zootecniche.

Gli aiuti di cui al presente atto possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuali;
- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo più elevati;
- c) con qualsiasi altro aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili e senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale ricevuta, qualora gli aiuti di cui al presente atto non comportino costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente atto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nei precedenti punti.

Eventuali variazioni degli importi specifici per ciascuna voce di spesa sono consentite, previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e fermo restando il vincolo che l'ammontare di tutte le singole voci di spesa non deve superare l'importo totale previsto.

I costi del servizio saranno in parte coperti dalla compartecipazione degli allevatori.

### 7.3 Personale

Il soggetto attuatore è tenuto ad avvalersi di personale adeguato allo svolgimento delle attività.

Il servizio, per essere finanziabile, deve essere reso da soggetto terzo e, pertanto, il personale che lo svolge deve essere distinto ed estraneo rispetto all'impresa beneficiaria.

Il personale del soggetto attuatore deve essere selezionato in modo da garantire forme di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. Il personale selezionato sarà inserito in un apposito elenco di idonei a svolgere l'attività, tenuto dal soggetto attuatore. Nell'affidamento delle attività al personale, verrà rispettata, ove conciliabile con le esigenze organizzative del servizio, la scelta del beneficiario.

Al fine di garantire il principio di rotazione degli incarichi finanziati con risorse pubbliche, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dei limiti di cui al successivo paragrafo sul compenso del personale. Per profili professionali di particolare specificità ed in casi straordinari e di urgenza, giustificati da sopraggiunte e necessarie variazioni del Programma, si potrà procedere con incarico diretto motivandone la decisione.

Per le attività che richiedono competenze professionali di livello superiore il soggetto attuatore potrà ricorrere a consulenze con istituti, enti, università, strutture e persone specializzate nelle materie da trattare.

#### Compenso del personale

**Personale dipendente**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato: si applica quanto previsto dallo specifico contratto di lavoro.

#### Personale convenzionato:

**a) Criteri per definire il compenso per le prestazioni professionali:** il carico di lavoro: numero di aziende, di capi di bestiame e di giornate lavorative, il livello di responsabilità, la professionalità richiesta, quella acquisita e dimostrata sul campo, l'orografia del territorio.

#### b) Entità del compenso

- personale tecnico con professionalità specifica, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che viene utilizzato per le attività di assistenza tecnico-veterinaria nelle aziende: massimo € 50.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20% per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;



- personale tecnico o amministrativo, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che presta servizio presso le strutture del soggetto attuatore (laboratorio, centri produzione seme, recapiti, ufficio): massimo € 50.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20% per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale tecnico, non laureato: massimo € 38.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20% per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale amministrativo, non laureato: massimo € 38.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20% per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- i compensi di cui ai punti precedenti sono intesi al netto di IVA;
- personale con altri tipi di rapporti di lavoro consentiti dalla legge: il compenso va calcolato secondo le norme di legge.

Per il calcolo del compenso individuale di ciascun lavoratore, il Soggetto attuatore adeguerà i parametri alle nuove disposizioni mediante specifica intesa con il personale convenzionato; detta intesa, debitamente sottoscritta tra le parti, dovrà essere trasmessa al Dirigente l'Ufficio produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato della Regione Basilicata.

**Rimborsi spese:** per l'uso del proprio mezzo di trasporto, il personale convenzionato ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima di € 3.000,00/anno. Per particolari esigenze di servizio, che richiedono uno spostamento del personale più elevato rispetto all'ordinario, si può concedere un ulteriore rimborso di € 2.000,00 aggiuntivo al compenso di cui al precedente punto b).

Per tutto il personale, dipendente e convenzionato, il rimborso spese per vitto e alloggio è equiparato a quello corrisposto ai dipendenti regionali del comparto.

**Indennità aggiuntive.** E' possibile concedere le seguenti indennità, il cui importo è stabilito in accordo tra il Soggetto attuatore e il personale convenzionato:

- a) un'indennità per l'ingresso in stalla, in considerazione della particolare orografia del territorio e della consistenza capi in allevamento;
- b) un'indennità come riconoscimento del livello di professionalità richiesta, acquisita, dimostrata e maturata con l'esperienza direttamente sul campo.

**Contributo previdenziale al personale convenzionato:** pari all'aliquota stabilita dagli specifici istituti previdenziali, oltre al compenso di cui al precedente punto b).

La Regione, per quanto concerne il personale (rapporti di lavoro, compensi, ecc.), declina ogni responsabilità, amministrativa, civile, penale e finanziaria, per i provvedimenti che il soggetto attuatore dovesse adottare in difformità rispetto a quanto disposto con il presente atto.

## 8. Risorse finanziarie

In fase di prima applicazione, il Programma utilizza le risorse finanziarie già stanziare, pari a € 2.020.000,00, a cui si aggiunge la somma di € 200.000,00 a carico degli allevatori, per una spesa totale di € 2.220.000,00 necessaria per lo svolgimento delle attività nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023; per le successive annualità 2024 e 2025 la Giunta Regionale adotterà i provvedimenti esecutivi tenendo conto delle disponibilità finanziarie appostate con le leggi di bilancio.

Quadro finanziario 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023

Attività previste dal programma	Spesa a carico della Regione (€)	Spesa a carico degli allevatori (€)	Totale (€)
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21)	130.000,00	0	130.000,00
Aiuti per servizi di consulenza (art. 22)	150.000,00	17.681,00	167.681,00





Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24)	70.000,00	0	70.000,00
Prevenzione e controllo epizoozie (art. 26)	1.670.000,00	182.319,00	1.852.319,00
Totale	2.020.000,00	200.000,00	2.220.000,00

Alle spese per lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle dell'art. 22 (consulenza) e dell'art. 26 (epizoozie) del Reg. (UE) 2472/2022, partecipano gli allevatori, ciascuno in proporzione al servizio di cui effettivamente beneficia. All'atto della sottoscrizione dell'adesione volontaria, ciascun allevatore si impegnerà a corrispondere al soggetto attuatore la propria quota.

Il soggetto attuatore deve svolgere le attività attenendosi a quanto previsto nel quadro finanziario e nella previsione di spesa. È consentita una compensazione finanziaria, nel limite del 30% degli importi originari, tra i diversi ambiti di attività.

### 9. Modalità di erogazione del contributo pubblico al soggetto attuatore

Le modalità di erogazione del contributo, per ogni anno di attività, sono le seguenti:

- a) anticipazione del 50% a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Regione;
- b) anticipazione del 30% entro il 31 luglio;
- c) liquidazione finale del contributo, successivamente all'approvazione del consuntivo annuale e alla presentazione della seguente documentazione:
  - domanda di liquidazione finale;
  - relazione sulle attività svolte;
  - rendiconto delle spese sostenute;
  - fatture e ricevute fiscalmente in regola;
  - dichiarazione rilasciata dal Presidente, dal Direttore e dal Presidente del Collegio Sindacale del soggetto attuatore, attestante che le attività sussidiate sono state eseguite con l'osservanza delle norme e di quanto previsto nel Programma, e che ciascun allevatore ha pagato la quota a suo carico;
- d) le spese generali nella misura massima del 5% non sono da documentare né rendicontare, purché pertinenti alle spese ammissibili;
- e) lo svolgimento delle attività finanziate deve rispettare le norme contenute nel Programma e nel presente atto, nonché ogni altra indicazione o direttiva emanata dalle competenti strutture regionali a fini di maggiore funzionalità e trasparenza, in corso di attuazione del Programma.

### 10. Revoca e riduzione del contributo

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del Programma potrà determinare la revoca, parziale o totale, del contributo accordato.

Ove il soggetto attuatore provochi danni diretti alla Regione o a terzi, nell'esecuzione del Programma, se ne assumerà ogni responsabilità ed onere, liberando la Regione da qualsiasi peso o gravame.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate spese parzialmente o totalmente non ammissibili, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

### 11 Esonero di responsabilità

Il soggetto attuatore esonera da ogni responsabilità la Regione per ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza in ordine agli impegni sopra assunti.



### **12 Esenzione dall'obbligo di notifica e trasmissione delle Informazioni sintetiche**

Le agevolazioni concesse in applicazione del presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Reg. (UE) 2472/2022.

Le Informazioni sintetiche sulla presente misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente atto, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2472/2022.

### **13 Pubblicazione**

Il presente atto è pubblicato sul sito web regionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2472/2022.



### Riferimenti legislativi

- Reg. (UE) n. 2472/2022 della Commissione Europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti dei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- L. R. 24 luglio 2017, n. 19, in particolare l'art. 39 comma 1 recante "Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia";
- L. R. 29 giugno 2018, n. 11, in particolare l'art. 63 che modifica l'articolo 39 della L.R. n. 19/2017;
- Libro Bianco sulla Sicurezza alimentare della UE del 12/01/2000;
- D. Lgs n. 219/2006 sui farmaci;
- Normativa sui rifiuti: Regolamento (CE) n. 470/2009;
- Reflui zootecnici e Direttiva Nitrati: Dlgs n. 152/2006, D.M. 5046 del 25/02/2016;
- Produzioni zootecniche biologiche: Reg. (CE) n. 848/2018, Reg. (CE) n. 889/2008;
- Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004;
- Reg. (CE) n. 37/2005 della Commissione del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
- Reg. (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Reg. (CE) n. 1441/2007;
- Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il Reg. (CE) 1774/2002;
- Reg. (CE) n. 1020/2008 che modifica gli allegati II e III del Reg. (CE) 853/2004;
- Reg. (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- Reg. (CE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013;
- Linee guida di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- Linee guida per l'applicazione dei Reg. (CE) nn. 852 e 853/2004;
- Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. Delegato (UE) n. 665 dell'11 marzo 2014 che completa il Reg. (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda i prodotti di montagna;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 668 del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- Legge 1° aprile 2022, n. 30 "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale";
- L. R. n. 54/2021 "Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidi del territorio lucano";
- Normativa sul benessere animale: D. Lgs n. 146/2001, D.Lgs. n. 122/2011, D.Lgs. n. 126/2011, Decreto 2 agosto 2022 "Disciplina del SQNBA", Direttiva CE n. 58/1998;
- Condizionalità: Reg. (CE) n. 78/2009 modificato dal Reg. (CE) n. 1310/2013 e D.G.R. n. 423/2014;
- Anagrafe del bestiame ed etichettatura delle carni: DPR n. 317 /96, Reg. (CE) n. 820/97, Reg. (CE) n. 1169/2011, Reg. (CE) n. 1760/2000 e modifiche apportate dal Reg. (CE) n.653/2014;
- Igiene dei mangimi: Reg. (CE) n. 183/2005;
- D.G.R n.1288 /2011;
- D.G.R. 305/2013;
- D.G.R. n. 414/2023.



*Regione Basilicata Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato*

## **Parte seconda**

### **Servizi di assistenza tecnica in zootecnia**



Il presente programma comprende le attività dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia che si intendono realizzare nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2025.

I servizi sono finalizzati a: salvaguardare e migliorare il patrimonio zootecnico regionale; tutelare e migliorare lo stato di benessere, di igiene e sanità degli animali; migliorare la qualità e valorizzare gli alimenti di origine animale; elevare il livello di tracciabilità e sicurezza alimentare; diffondere l'assistenza tecnica sull'intero territorio regionale; introdurre tecniche innovative negli allevamenti; diffondere metodologie di gestione aziendali finalizzate alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e all'adeguamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici; elevare il livello professionale e le capacità imprenditoriali delle aziende; supportare gli allevatori nell'adeguamento e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali che regolano il settore agro-zootecnico.

#### **Aree d'intervento**

- A) Benessere animale e antimicrobico resistenza
- B) Alimentazione del bestiame, utilizzazione e gestione dei pascoli, gestione dei reflui
- C) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento
- D) Qualità delle produzioni
- E) Gestione del management aziendale
- F) Sostegno tecnico alle filiere agro-zootecniche
- G) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone
- H) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

#### **A) Benessere animale e antimicrobico - resistenza**

Nel nostro Paese la protezione degli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal D. Lgs. n. 146/2001, in attuazione della direttiva CE 58/98, dal D.Lgs. n. 122/2011, dal D.Lgs. n. 126/2011, dal Decreto 2 agosto 2022", "Disciplina del Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)".

La norma, che definisce gli elementi generali per la tutela degli animali allevati, si basa sulle 5 libertà elencate nel Brambell Report, ovvero, l'animale mantenuto in allevamento dovrebbe sempre essere libero dalla fame e dalla sete, dalla paura e dall'angoscia, dalle ferite, dal dolore e dalla malattia, da un ambiente disagiato nonché di esprimere il proprio repertorio comportamentale.

Il D. Lgs 146/2001, che recepisce la normativa europea, si inserisce all'interno di un complesso di norme che tutelano il benessere degli animali da allevamento durante le fasi di allevamento, trasporto e macellazione. In breve, esso prevede che il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate a garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali in conformità alle disposizioni previste. Inoltre, prevede che per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le regioni possono organizzare periodicamente corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di divulgare la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. A tal fine il Ministero della Salute ha definito la necessità di intraprendere una capillare attività di informazione degli allevatori.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) 2472/2022:

- a) Trasferimento di conoscenze, informazione (art. 21).

Le attività riguardano sia i veterinari che i tecnici e gli allevatori. Per l'aggiornamento dei veterinari e dei tecnici che operano negli allevamenti si organizzeranno giornate di approfondimento con la partecipazione anche di esperti dei Centri di referenza nazionale per le varie specie allevate.

Vanno organizzate attività informative sulla normativa inerente al benessere animale, nonché sulle pratiche gestionali tese a migliorare le condizioni igienico-sanitarie del bestiame, a prevenire e controllare la diffusione delle epizootie e a migliorare e diminuire l'uso dei farmaci.

Per quanto riguarda la sanità animale l'attività di informazione è rivolta sia agli allevatori che ai veterinari. Per gli allevatori è previsto sia un momento in azienda, in cui il veterinario deve informarli



ed aggiornarli sulle malattie oggetto delle misure di prevenzione e controllo, e un momento collettivo. Sono previsti incontri anche per i veterinari. Per le malattie oggetto del programma, sarà prodotto materiale divulgativo.

b) Servizi di consulenza (art. 22).

I tecnici, i veterinari e gli agronomi, effettueranno l'analisi del benessere negli allevamenti, fornendo agli allevatori le consulenze necessarie al fine di adeguare gli allevamenti a quanto previsto dalla normativa. I veterinari faranno la consulenza sull'antimicrobico – resistenza.

Lo strumento di lavoro sarà costituito da una scheda di rilevazione per ciascuna specie. I dati saranno registrati ed elaborati a livello regionale al fine di avere una mappa del livello di benessere negli allevamenti lucani e del consumo degli antimicrobici.

Le attività di informazione devono riguardare prioritariamente i temi del benessere animale e dell'antimicrobico - resistenza, particolarmente sentiti e che destano forte preoccupazione alle autorità pubbliche ed ai cittadini. Altro aspetto su cui focalizzare l'attenzione è la gestione del pascolo, inclusa la utilizzazione della fida pascolo, tenendo presenti le esigenze alimentari degli animali e la tutela degli ecosistemi.

### **B) Alimentazione del bestiame, gestione e utilizzazione dei pascoli, gestione dei reflui**

Attraverso le consulenze zootecniche il soggetto attuatore fornisce all'allevatore un supporto tecnico per la corretta gestione dell'allevamento.

Per poter intervenire in maniera efficace è indispensabile effettuare preventivamente l'analisi degli indici fondamentali (produttivi, riproduttivi e sanitari) di ciascun allevamento in modo da individuare gli aspetti particolarmente critici e le problematiche che possono presentarsi e, al contempo, monitorare i risultati delle azioni correttive e/o preventive messe in atto.

I tecnici rilevano i punti critici e programmano le azioni preventive e correttive pianificando gli interventi da effettuare nel corso dell'anno. Nei successivi sopralluoghi verificano i risultati ottenuti attraverso il riesame delle aree critiche, scelgono le azioni da porre in essere per eliminare o limitare i rischi, rimodulano, se ricorre il caso, le azioni preventive, ridefiniscono le azioni correttive necessarie.

Uno degli aspetti più rilevanti, che incide significativamente sul bilancio aziendale, riguarda l'alimentazione del bestiame. La formulazione della razione alimentare può influire in modo determinante sulle performance produttive e riproduttive del bestiame e quindi sul bilancio economico. Per questo, è molto importante avere una adeguata produzione aziendale di alimenti e, a tal fine, risulta fondamentale la corretta gestione agronomica dei terreni.

Punti essenziali sono la scelta varietale, in relazione alle caratteristiche pedologiche dei terreni e alle condizioni microclimatiche, ed una appropriata tecnica colturale basata su accurati apporti nutrizionali.

La tecnica di raccolta e conservazione dei foraggi incide in modo consistente sulle caratteristiche nutrizionali e sulla salubrità degli alimenti stessi (presenza di muffe e micotossine).

Negli allevamenti estensivi bisogna prestare particolare attenzione alla razionale utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli, prendendo in considerazione anche la fida pascolo.

Un altro problema molto sentito riguarda la direttiva nitrati. Lo smaltimento degli effluenti zootecnici è un adempimento obbligatorio cui devono ottemperare le aziende zootecniche e la consulenza ha la finalità di informare gli allevatori sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, per effettuare il corretto impiego delle deiezioni zootecniche e preservare le falde acquifere dall'inquinamento.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 22 del regolamento (UE) 2472/2022 e sono le seguenti:

- redazione di piani colturali con indicazioni sulle scelte varietali, sulle tecniche di concimazione, produzione e conservazione dei foraggi;
- razionale utilizzazione e miglioramento dei pascoli, utilizzo della fida pascolo e tutela degli ecosistemi;
- valutazione degli alimenti prodotti e/o acquistati, anche mediante apposite analisi sia quantitative che qualitative;
- formulazione di razioni alimentari specifiche per le diverse categorie di animali allevati e fasi produttive;



- valutazione della risposta produttiva degli animali, anche mediante l'applicazione di un sistema di valutazione dello stato nutrizionale della mandria, noto come BCS (Body Condition Score);
- miglioramento del benessere animale e della gestione igienico-sanitaria dell'allevamento;
- introduzione e utilizzo di supporti informatici gestionali;
- valutazione dei dati produttivi e riproduttivi aziendali;

Il tecnico rileva i punti critici e programma le azioni preventive e correttive pianificando gli interventi da effettuare nel corso dell'anno. Nei successivi sopralluoghi verifica i risultati ottenuti, attraverso il riesame delle aree critiche; sceglie le azioni da porre in essere per eliminare o limitare i rischi; rimodula, se ricorre il caso, le azioni preventive e ridefinisce le azioni correttive necessarie.

È prevista una consulenza specifica per il rispetto del Programma d'azione per la tutela delle zone ordinarie e vulnerabili da nitrati di origine agricola. I tecnici, dotati di un software appositamente realizzato, supportano l'azienda nella redazione della comunicazione per la utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici alla Regione, completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

### **C) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento**

A seguito delle emergenze sanitarie degli ultimi lustri, la Comunità Europea ha emanato una serie di norme (pacchetto igiene, tracciabilità, igiene dei mangimi) tese a garantire la sicurezza alimentare e a riconquistare la fiducia dei consumatori.

In questo contesto, il settore primario ha la responsabilità di garantire la sicurezza e la qualità del cibo attraverso un continuo e costante controllo delle materie prime e delle diverse fasi del processo produttivo.

Lo strumento fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti è rappresentato dall'analisi dei rischi. I pericoli sono di varia natura e la contaminazione degli alimenti può avvenire sia nella fase di produzione (materie prime) sia nella successiva di trasformazione.

La produzione primaria è coinvolta nel processo di controllo della sanità degli alimenti. Per le aziende agricole la normativa, pur non prevedendo, a differenza degli altri operatori alimentari, l'adozione del sistema HACCP, prevede l'adozione di manuali di corretta prassi igienica e l'implementazione di sistemi di rintracciabilità.

Gli allevatori, quindi, sono obbligati all'adozione del manuale di corretta prassi igienica e a garantire la rintracciabilità a livello di allevamento. Il manuale di corretta prassi igienica contiene informazioni sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli.

Una particolare attenzione va posta sui manuali di corretta prassi igienica relativi ai prodotti agroalimentari tradizionali.

La corretta prassi d'allevamento si basa sulla definizione e sull'applicazione di misure inerenti all'identificazione e la tracciabilità, la biosicurezza e la gestione sanitaria, il benessere animale, la gestione dei reflui, l'alimentazione, la gestione del processo produttivo, la gestione del manuale.

Le attività di informazione devono riguardare prioritariamente il tema dell'antimicrobico - resistenza, particolarmente sentito e che desta forte preoccupazione alle autorità pubbliche ed ai cittadini.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 21 del regolamento (UE) 2472/2022: trasferimento di conoscenze, informazione.

In particolare, sono previsti interventi informativi, formativi e di addestramento sulla tenuta del manuale di autocontrollo.

Vanno organizzate attività informative per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti che rientra tra le seguenti categorie: lavorazione del latte e dei formaggi (addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte); macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni; produzione di ovoprodotti, imballaggio delle uova; vendita e somministrazione di alimenti su aree pubbliche, compreso gli eventi occasionali e/o temporanei quali sagre o fiere.

Le attività informative trattano i seguenti argomenti: alimenti e pericoli correlati, antimicrobico-resistenza e ricetta elettronica, malattie trasmesse da alimenti, modalità di contaminazione degli alimenti e prevenzione delle malattie veicolate da alimenti, applicazione dei principi HACCP, nozioni di corretta prassi igienica, igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

### **D) Qualità delle produzioni**

Le attività riguardano il miglioramento della qualità del latte e della carne.



### **Miglioramento della qualità del latte**

La valutazione della qualità prende in considerazione i parametri chimico – fisici, citologici e microbiologici del latte.

Negli allevamenti lucani le problematiche più importanti sono legate al controllo delle cellule somatiche. L'infezione della ghiandola mammaria è la principale e più importante causa di incremento della carica leucocitaria del latte. Di conseguenza il livello di cellule somatiche nel latte è un vero indicatore sanitario della mammella e soprattutto del suo livello di infezione. Per lo stesso motivo il conteggio cellulare del campione di massa di un allevamento diventa un indicatore sanitario di mandria e quindi dello stato di infezione della stalla nonché del grado di managerialità degli addetti.

Per l'allevatore e per tutti gli operatori di stalla il problema dell'infezione mammaria non è stato mai di facile comprensione in quanto la maggior parte delle mastiti non si manifesta (mastiti sub cliniche) o si manifesta in modo lieve e temporaneo, senza compromissione delle condizioni sanitarie generali. Solo un'attenta conoscenza dei livelli produttivi della mandria e delle singole vacche permette all'addetto di comprendere realmente le perdite economiche conseguenti alla presenza delle mastiti.

La valutazione qualitativa e quantitativa va fatta anche sul **latte podolico**, anche al fine di selezionare le femmine ed i maschi che presentano le migliori performance per questa attitudine produttiva. La consulenza sul latte podolico assume un significato rilevante anche in considerazione del tipo di allevamento, estensivo e brado, spesso transumante, che si basa ancora su pratiche tradizionali che vanno tutelate.

### **Miglioramento della qualità della carne**

La qualità nutrizionale della carne dipende da numerosi fattori: la composizione chimica, le caratteristiche organolettiche e le modalità di conservazione, il tipo di animale, la gestione e l'alimentazione del bestiame. La razza è determinante, infatti la genetica influenza la composizione della carne che si riflette in specifici caratteri organolettici.

Per quanto riguarda i bovini, in Basilicata la razza più consistente è quella podolica. L'allevamento è di tipo estensivo condotto allo stato brado, con molti allevamenti che praticano ancora la transumanza sia orizzontale, spostandosi sul territorio regionale da pascoli di pianura a pascoli di montagna, sia verticale, utilizzando secondo la stagione pascoli a diverse altitudini nella stessa zona.

L'alimentazione si basa essenzialmente sul pascolo, per questo è molto importante la ottimale gestione delle aree dove pascolano gli animali. Inoltre, un'adeguata integrazione alimentare e un periodo di ingrasso seguito da una corretta fase di finissaggio possono migliorare la qualità della carne podolica incidendo su tenerezza, marezzatura, succosità e colore.

Le proprietà intrinseche della carne possono essere esaltate o compromesse durante le successive fasi di macellazione, trasformazione e conservazione.

Di estrema importanza sono la frollatura e la gestione della catena del freddo.

Da considerare, inoltre, la normativa che rende obbligatoria l'etichettatura delle carni bovine (Reg. CE n. 1760/00 e successive modifiche).

Analoghe considerazioni vanno fatte per le carni ovine e caprine. L'agnello ed il capretto, ottenuti da allevamenti ubicati nelle zone di montagna e svantaggiate, vanno valorizzati maggiormente. Stesso ragionamento vale per la carne di suino nero lucano, razza inserita nel repertorio regionale della biodiversità animale, molto apprezzata e ricercata.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 21 del regolamento (UE) 2472/2022, trasferimento di conoscenze e informazione, e sono le seguenti:

- informazione, sia direttamente in azienda tramite i tecnici, che attraverso l'organizzazione di giornate rivolte ad allevatori e operatori, finalizzate ad informare ed aggiornare sulle giuste metodiche della fase di ingrasso e finissaggio nonché sulle tecniche più idonee di manipolazione e conservazione della carne.
- implementazione e diffusione dei regimi di qualità e del sistema di etichettatura, attraverso il coinvolgimento delle diverse figure della filiera.

Particolari interventi vanno attuati per il cibo prodotto localmente, come per esempio i prodotti agricoli tradizionali, anche in considerazione di quanto previsto dalla Legge 1° aprile 2022, n. 30 "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale".





## **E) Gestione del management aziendale**

Una corretta ed oculata gestione del processo produttivo e di quello riproduttivo, e più in generale del management aziendale, è fondamentale per l'economia aziendale.

La gestione delle varie fasi del processo produttivo è propria delle singole aziende. Il compito dei servizi di assistenza tecnica è quello di sviluppare ed attivare un sistema di controllo e di valutazione delle diverse fasi che lo caratterizzano, così da poter intervenire e consigliare l'allevatore nei casi in cui si registrano anomalie e non conformità tali da incidere negativamente sul reddito aziendale.

L'efficienza economica dell'azienda è strettamente legata alla fertilità dell'allevamento e alla gestione del processo riproduttivo, che concorre alla formazione del reddito aziendale per la nascita del vitello e la produzione del latte, incidendo anche sui costi di produzione attraverso la quota di rimonta connessa alla riforma degli animali e alla fertilità di allevamento.

L'ipofertilità e la mortalità neonatale hanno conseguenze negative estremamente onerose negli allevamenti. I danni arrecati dall'ipofertilità non sono circoscrivibili alla mera perdita del vitello o dell'agnello ma bisogna tener conto anche delle perdite dovute alla mancata produzione del latte e all'aumento del tasso di rimonta.

Particolare attenzione va posta nel considerare la gestione aziendale finalizzata anche alla tutela del territorio. Ciò in virtù di dare attuazione alla L. R. n. 54/2021 "Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidi del territorio lucano" che prevede, tra l'altro, la figura del pastore presidio del territorio. Importante, a tal fine, è stimolare la partecipazione delle amministrazioni locali.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) 2472/2022. In particolare:

- a) Trasferimento di conoscenze, informazione (art. 21): informazione, attraverso il lavoro aziendale effettuato dai tecnici e l'organizzazione di giornate rivolte ad allevatori e operatori.
- b) Servizi di consulenza (art. 22): consulenza sulle varie fasi del processo produttivo e del processo riproduttivo.

**Consulenza sulla gestione del processo produttivo.** Sviluppare ed attivare un sistema di controllo e di valutazione delle diverse fasi del processo produttivo, così da poter intervenire e consigliare l'allevatore nei casi in cui si registrano anomalie e non conformità tali da incidere negativamente sul reddito aziendale.

**Manuale di buona prassi igienica.** Tutte le attività messe in essere dai servizi tecnici, dal miglioramento genetico alla gestione sanitaria e del farmaco, devono trovare il loro spazio nel manuale di corretta prassi ed ogni figura professionale deve concorrere, per la sua competenza, alla corretta tenuta del manuale.

**Sistemi informatici.** Il soggetto attuatore si deve avvalere di un programma di raccolta e di analisi dei dati, che consenta una dettagliata valutazione dell'andamento produttivo, riproduttivo, dei fattori di rischio e della qualità delle produzioni dei singoli allevamenti.

## **Consulenza sulla gestione del processo riproduttivo**

**Bovini latte.** La consulenza deve essere finalizzata ad individuare e rimuovere i fattori che condizionano maggiormente la fertilità di stalla. Sono importanti la conoscenza degli indici di fertilità di stalla (interparto, parto concepimento, numero di servizi ecc.) e l'incidenza delle patologie presenti in allevamento.

L'elaborazione degli indici di fertilità passa attraverso la raccolta e la registrazione dei dati connessi alla gestione del processo riproduttivo.

**Bovini carne.** L'attività è per grandi linee analoga a quella ipotizzata per i bovini da latte. La tipologia di allevamento è caratterizzata da una estrema variabilità: allevamenti bradi, semibradi e stabulati; allevamenti alimentati in stalla, allevamenti condotti esclusivamente al pascolo ecc. Questa variabilità condiziona non solo la fertilità di allevamento ma anche le stesse modalità operative con cui affrontare i problemi di fertilità. In linea generale è opportuno ipotizzare l'analisi dei punti critici del processo produttivo per aree specifiche:



- gestione pascoli (capacità produttiva e carico bestiame, strutture di recinzione, punti di abbeverata, presenza di sostanze pericolose, ecc.);
- gestione ricoveri (capacità, controllo parametri ambientali, controllo lettiera, igiene ecc.);
- gestione dell'alimentazione (tipo, razionamento, integrazione, qualità degli alimenti);
- gestione sanitaria.

**Ovini e caprini.** Tra le molte cause che provocano ipofertilità e patologie a carico dell'apparato riproduttore degli ovi-caprini, oltre agli agenti infettivi, rivestono un'importanza di primo piano le dismetabolie, principali responsabili di aborto, infertilità, mortalità neonatale, metrite e ritenzione placentare. L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e delle mortalità neonatali.

**Suini.** Tra le molte cause che provocano ipofertilità e patologie a carico dell'apparato riproduttore dei suini, oltre agli agenti infettivi, rivestono un'importanza di primo piano le dismetabolie. L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e della mortalità neonatale.

**Equini.** Come per le altre specie, la fertilità è condizionata da cause di carattere infettivo, nutrizionale e manageriale. Gli errori alimentari, sia come carenze che come eccessi, si riflettono negativamente sul ciclo ovarico e sull'annidamento dell'ovulo fecondato. Gli errori manageriali condizionano negativamente i diversi parametri di fertilità, in particolare il tasso di concepimento e il relativo interparto. L'obiettivo è quello di sviluppare indici finalizzati al monitoraggio delle patologie e della mortalità neonatale.

**Conigli.** La valutazione della fertilità scaturisce da una attenta analisi delle aree di maggiore criticità dell'allevamento nei suoi diversi aspetti gestionali, manageriali e sanitari. I fattori di rischio variano in relazione alla tipologia e alla consistenza degli allevamenti. Nell'ambito della consulenza, il tecnico deve definire le azioni preventive e correttive, attraverso la verifica delle operazioni di allevamento a maggior impatto sulla attività riproduttiva ed attraverso i suggerimenti dati.

## **F) Sostegno tecnico alle filiere agro-zootecniche**

La presenza di allevatori che lavorano e trasformano le loro produzioni primarie, costituisce un punto di forza per l'organizzazione di filiere corte che valorizzino i prodotti locali.

Il soggetto attuatore dovrà erogare un servizio di consulenza alla trasformazione agli allevatori che trasformano direttamente il latte o le carni dei propri allevamenti.

Inoltre, vi è la necessità di estendere i servizi di consulenza anche a quelle aziende di trasformazione che utilizzano le materie prime provenienti da allevamenti aderenti al Programma, dando vita a filiere corte da cui si ottengono prodotti tipici locali di alta qualità.

Tutta l'attività dei servizi di assistenza tecnica è finalizzata ad elevare il livello di qualità e sicurezza alimentare per arrivare, a livello delle singole realtà produttive, ad un processo di produzione di "filiera di qualità" certificabile nelle sue diverse fasi. Per questo, è indispensabile coinvolgere anche coloro che si dedicano alla manipolazione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti.

L'attività di consulenza alle filiere si realizzerà mediante le seguenti azioni: consulenza ai processi di trasformazione, collegamento ed interazione tra le diverse figure della filiera, sviluppo e simulazione di sistemi di pagamento a qualità, sviluppo ed introduzione di modelli di tracciabilità delle produzioni, consulenza per l'adesione a sistemi di qualità o di certificazione, attività tecnica in collaborazione con i consorzi di produzione, finalizzate alla valorizzazione e tutela delle produzioni, promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche.

In questo contesto regionale di microfiliera, occorre mettere in collegamento i soggetti di ciascuna filiera. A tal fine vanno realizzate iniziative di promozione delle piccole produzioni locali, dei formaggi locali (caciocavallo podolico, canestrato di Moliterno, pecorino di Filiano, casiello ecc.), della carne podolica (SQNZ "Bovino podolico al pascolo" e carni 5R), della carne di suino nero lucano, dei salumi locali (lucanica, soppressata, ecc.), accanto ad altre finalizzate a stimolare l'accordo tra i diversi soggetti delle filiere stesse.

Per il settore carne, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000, modificato dal Reg. 653/2014, istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina. In questo modo il consumatore ha la possibilità di conoscere l'origine del prodotto che acquista al punto vendita.



Nel settore latte bisogna intensificare la collaborazione con i consorzi di produzione dei formaggi IGP (Canestrato di Moliterno) e DOP (Pecorino di Filiano), stimolare la nascita di un consorzio per il caciocavallo podolico, per la realizzazione di un sistema di controllo sulla produzione e qualità del latte e sulle tecnologie di trasformazione.

Nuove opportunità per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali sono rappresentate dal riconoscimento di marchi aderenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e dalla possibilità di riportare in etichetta tra le indicazioni facoltative la dicitura "Prodotti di montagna" (Reg. (UE) 1151/2012 e Reg. Delegato (UE) 665/2014 della Commissione).

Il SQNZ "Bovino Podolico al Pascolo", approvato dal MIPAAF, rappresenta una importante opportunità per valorizzare il binomio prodotto/territorio, in considerazione del particolare tipo di allevamento (estensivo) di questa razza bovina, allevata nelle aree interne e svantaggiate.

In base ai Reg. (UE) 1151/2012 e 665/2014 è possibile riportare in etichetta alcune indicazioni facoltative di qualità, che favoriscono la comunicazione di particolari caratteristiche, come l'informazione relativa ai "Prodotti di montagna". In tal modo i cittadini potranno riconoscere ed acquistare, con certezza, le produzioni agroalimentari di qualità delle nostre aree interne. Cibo unico per naturalità, tipicità, storia e manifattura e per un ambiente di elevata qualità ecologica.

Questa è una importante opportunità per le produzioni lucane, basti pensare che circa il 50% del territorio è definito montano.

Altra opportunità per le produzioni lucane è rappresentata dagli allevamenti biologici, che richiamano l'interesse anche della grande distribuzione e dei grandi complessi agro-alimentari, con la creazione di linee di prodotti biologici.

Le azioni da attivare fanno riferimento agli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) 2472/2022. In particolare:

a) ferimento di conoscenze, informazione (art. 21).

Le azioni previste riguardano la gestione dei manuali di corretta prassi d'allevamento, la manipolazione degli alimenti, la gestione di sistemi di autocontrollo (HACCP), le tecniche di trasformazione e stagionatura sia per le produzioni lattiero-casearie che per i salumi, la produzione, etichettatura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici.

b) Servizi di consulenza (art. 22).

**Consulenza tecnica alle filiere zootecniche**

Gli allevatori che trasformano le loro produzioni possono usufruire di un servizio che prevede:

- consulenza alla progettazione, per definire i requisiti dei locali e delle attrezzature necessarie per le diverse tipologie di produzioni;
- impostazione del manuale di autocontrollo (HACCP);
- consulenza per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie (registrazione per la vendita diretta o riconoscimento);
- definizione dei processi produttivi per ogni tipologia di prodotti;
- consulenza alla trasformazione del latte e della carne;
- effettuazione dei prelievi ed esecuzioni delle analisi presso un laboratorio accreditato da Accredia;
- analisi delle materie prime (latte, cagli, fermenti, carne ed ingredienti vari ecc.) e dei trasformati (cagliate, formaggi e salumi);
- consulenza per adesione a marchi di qualità, SQNZ e prodotti di montagna.

**Consulenza tecnica agli allevamenti biologici**

È rivolta agli allevatori che intendono acquisire e/o mantenere il metodo di produzione biologica e comprende i seguenti aspetti:

- adesione ai piani di assistenza per le aziende zootecniche biologiche;
- verifica della "notifica" (rispondenza dei requisiti strutturali e di tecnica d'allevamento a quanto previsto dalla normativa specifica);
- elaborazione del piano annuale di produzione vegetale (PAPV);
- elaborazione del piano annuale di produzione zootecnica (PAPZ);
- alimentazione e tenuta delle relative registrazioni;
- metodiche e tecniche d'allevamento (programma gestione d'allevamento);
- elaborazione della relazione art. 63 circa gli aspetti agroalimentari, gestionali e sull'uso dei mangimi;
- elaborazione del programma di gestione delle deiezioni;



- implementazione del manuale di corrette prassi igienica, specifico per questa tipologia di allevamento;
- tenuta della documentazione: registro schede materie prime, registro schede vendite e registro schede colture.

### **G) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone**

In Basilicata sono presenti diverse razze di animali domestici appartenenti alle specie ovina, caprina, suina ed equina minacciate di estinzione.

In particolare, sono inserite nel repertorio regionale della biodiversità animale le seguenti razze: la gentile di Puglia e la leccese per gli ovini; la capra di Potenza, la garganica, la jonica e la derivata di Siria per i caprini; il suino nero per i suini; l'asino di Martina Franca ed il cavallo murgese per gli equini.

Oltre a queste razze, si intende monitorare i nuclei di allevamento esistenti sul territorio regionale, al fine di realizzare un programma di conservazione e recupero. Per realizzare queste attività, è fondamentale l'opera di informazione e partecipazione degli allevatori, nonché l'organizzazione di manifestazioni zootecniche di divulgazione.

Le azioni da attivare fanno riferimento ai seguenti articoli del regolamento (UE) 2472/2022:

- a) trasferimento di conoscenze, informazione: art. 21;
- b) servizi di consulenza: art. 22.

### **H) Azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.**

#### **Manifestazioni zootecniche, promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, organolettiche e dell'uso gastronomico degli alimenti di origine animale.**

Si prevede di organizzare e allestire manifestazioni zootecniche relative a tutte le specie allevate in Basilicata, per mettere in evidenza gli animali con elevate caratteristiche morfo-funzionali, divulgare e diffondere l'allevamento di capi iscritti ai L.G. con particolari indici genetici, con la finalità ultima di elevare le performance produttive e riproduttive. È prevista la partecipazione degli allevatori con il loro bestiame alle manifestazioni zootecniche più significative a carattere interregionale e nazionale.

Inoltre, si prevede di istituire un premio annuale per gli allevatori, soprattutto giovani e donne, dimostratisi più meritevoli e che si sono contraddistinti per le attività svolte, i progressi fatti, i risultati raggiunti, le innovazioni introdotte in azienda.

Alla valorizzazione delle produzioni attraverso l'adozione dei marchi è indispensabile affiancare azioni di promozione e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, organolettiche e sull'uso gastronomico dei principali alimenti di origine animale, sia mediante appositi strumenti mediatici che attraverso incontri di presentazione e degustazione dei prodotti.

Al fine di far crescere la cultura sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle produzioni e, contemporaneamente, avvicinare le nuove generazioni ai prodotti tipici lucani, saranno attivate specifiche iniziative rivolte alle scuole. In collaborazione con gli istituti scolastici disponibili all'iniziativa, si prevede di organizzare incontri nelle scuole, con esperti del settore e tecnici qualificati che, con l'ausilio di materiale multimediale, illustreranno la produzione degli alimenti dall'allevamento alla tavola ("dove nasce il cibo").

Iniziative più articolate e finalizzate saranno realizzate per gli istituti alberghieri ed agrari:

- giornate in allevamento (processi produttivi e problematiche);
- giornate presso aziende di trasformazione (tecniche e problematiche);
- locali di trasformazione (esperienze di caseificazione e trasformazione delle carni);
- locali di cucina, in collaborazione con l'Associazione cuochi lucani (esperienze di manipolazione culinaria dei principali prodotti zootecnici).

Saranno realizzati appositi eventi per la promozione dei prodotti che aderiscono a regimi facoltativi di certificazione.

Le azioni da attivare fanno riferimento all'articolo 24 del regolamento (UE) 2472/2022.



**Tab. 1 Aree di intervento e categoria di aiuto**

Area di intervento	Categoria di aiuto		
	Art. 21 Reg. (UE) 2472/2022	Art. 22 Reg. (UE) 2472/2022	Art. 24 Reg. (UE) 2472/2022
A) Benessere animale	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
B) Attività agronomica, alimentazione del bestiame, gestione dei reflui		Servizi di consulenza	
C) Sicurezza alimentare e gestione del manuale di corretta prassi d'allevamento	Trasferimento di conoscenze, informazione		
D) Qualità delle produzioni	Trasferimento di conoscenze, informazione		
E) Gestione del management aziendale	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
F) Sostegno tecnico alle filiere agro-zootecniche	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
G) Biodiversità per la tutela delle risorse genetiche autoctone	Trasferimento di conoscenze, informazione	Servizi di consulenza	
H) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli			Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli



*Regione Basilicata Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato*

## **Parte terza**

**Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato**

**Direzione Generale per la salute e le politiche della persona  
Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare**

**Programma di prevenzione e controllo delle epizoozie**



## PROGRAMMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE EPIZOOZIE

(Art. 26 del Reg. (UE) 2472/2022)

### Oggetto

Il presente Programma stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti dell'intero territorio regionale per le attività di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie riportate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOHA).

Delle epizoozie già oggetto di piani obbligatori di risanamento la competenza è dell'autorità sanitaria; in questi casi si interviene in modo complementare con attività di informazione. Per le altre, per le quali non c'è ancora un piano di risanamento, saranno adottate le misure specifiche finalizzate alla prevenzione, diagnosi, controllo ed eradicazione.

Le epizoozie arrecano gravi perdite economiche agli allevamenti poiché, compromettendo lo stato di salute degli animali, incidono negativamente sulla quantità e qualità delle produzioni.

In sintesi, i danni provocati sono i seguenti: mortalità, perdita di prole (ipofertilità, aborto, ipovitalità neonatale, ecc.), maggiore recettività individuale e collettiva verso altri fattori ed agenti patogeni (virus, batteri, altri parassiti, ecc.), diminuzione della quantità e qualità delle produzioni di latte, carne, lana.

Le caratteristiche epidemiologiche e sintomatologiche, oltre che dagli specifici agenti eziologici, possono essere influenzate da altri fattori (ambientali, biologici) che debilitano gli animali rendendoli più sensibili e meno resistenti.

In particolare, le malattie parassitarie determinano una debilitazione dello stato generale degli animali che li rende più sensibili e meno resistenti ad altre patologie, in primis le malattie infettive virali e batteriche, con la conseguenza di inficiare l'efficacia dei provvedimenti obbligatori di polizia veterinaria adottati dalle autorità pubbliche, che prevedono l'attuazione dei Piani di risanamento ed eradicazione, finalizzati a tutelare la salute pubblica. A tal uopo, è opportuno adottare un piano razionale di gestione e controllo delle malattie parassitarie, per migliorare lo stato di benessere degli animali.

Ciò premesso, la Regione Basilicata ritiene di dover mettere in atto un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizoozie, attraverso azioni volte ad individuare gli allevamenti infetti ed a risanarli, al fine di tutelare il benessere e la sanità degli animali nonché la salute dell'uomo e la qualità e quantità delle produzioni regionali.

**Contesto geografico di riferimento:** intero territorio regionale.

**Tipologia e numero degli allevamenti interessati:** tutti gli allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini, avicoli e cunicoli.

**Obiettivi:** migliorare le condizioni sanitarie e lo stato di benessere degli animali, prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive; tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare; migliorare i livelli di produttività e qualità delle produzioni; sensibilizzare gli allevatori e stimolare la loro partecipazione e collaborazione nella lotta contro le epizoozie; migliorare il livello culturale e le capacità di gestione igienico-sanitaria dell'allevamento.

**Responsabile del programma:** Regione Basilicata - Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato.

**Coordinatore Sanitario:** Regione Basilicata - Direzione generale per la salute e le politiche della persona - Politiche della Persona – Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare.

### Modalità operativa

L'adesione al programma è su base volontaria. Gli interventi da realizzare sono predisposti tenendo presente i risultati delle indagini effettuate dai veterinari negli allevamenti.



Oltre agli interventi specifici in allevamento, assume importanza la collaborazione partecipata e consapevole dell'allevatore, per cui è prevista anche una loro mirata attività di informazione, accanto a quella dei veterinari che operano sul campo.

A livello operativo, la procedura è la seguente:

1. il soggetto attuatore deve informare del presente Programma tutte le aziende, potenzialmente beneficiarie, per chiederne l'adesione volontaria;
2. il soggetto attuatore deve trasmettere, per via telematica, al responsabile ed al coordinatore sanitario del Programma, l'elenco degli allevatori aderenti ed il calendario di lavoro dei veterinari;
3. strategia di controllo: monitoraggio diagnostico costante della diffusione delle epizootie, acquisizione di dati reali sulla situazione epidemiologica, programmazione ed attuazione di strategie di profilassi;
4. pianificazione degli interventi: il veterinario responsabile dell'allevamento, valutati i dati anamnestici dell'allevamento, lo stato clinico sanitario degli animali, i risultati di analisi inerenti all'allevamento o al monitoraggio zonale, pianifica gli interventi da effettuare;
5. redazione del piano di interventi e delle misure e procedure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione delle principali epizootie nell'allevamento e nella zona epidemiologicamente coinvolta;
6. trattamenti: il veterinario responsabile dell'allevamento effettuerà i trattamenti ritenuti necessari;
7. il soggetto attuatore deve presentare al responsabile del Programma una relazione semestrale (primo semestre) ed una annuale sull'attività svolta, propedeutiche alla continuità del Programma rispettivamente nel secondo semestre e nell'anno successivo, in cui si riportano lo stato delle attività in essere e gli elementi utili per predisporre gli interventi successivi;

Le misure sanitarie di prevenzione, controllo ed eradicazione da adottare sono:

#### **Misure di prevenzione.**

##### **a) Controlli sanitari**

Il soggetto attuatore attraverso il suo servizio veterinario effettuerà controlli sanitari periodici negli allevamenti finalizzati a prevenire ed eventualmente diagnosticare la presenza di eventuali patologie di cui all'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOHA). Durante i controlli sanitari il tecnico effettuerà il monitoraggio dei fattori di rischio (valutazione del livello di biosicurezza aziendale), azioni di informazione agli addetti sulle principali patologie presenti in allevamento e sull'eventuale presenza e diffusione delle malattie infettive, l'esame clinico degli animali presenti.

La biosicurezza è la strategia di procedure gestionali per prevenire l'introduzione e la diffusione di rischi biologici (malattie infettive e/o parassitarie) in allevamento. Il controllo delle malattie porta alla riduzione del rischio della loro diffusione.

Le misure di biosicurezza necessarie per prevenire i pericoli biologici devono prevedere: la movimentazione degli animali in entrata ed in uscita dall'allevamento; la gestione degli accessi in allevamento; la lotta ai roditori, uccelli e mosche; la gestione in biosicurezza degli animali al pascolo; le modalità di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni; le disinfezioni.

Operativamente il veterinario effettuerà un monitoraggio dei fattori di rischio biologico, valuterà attraverso la redazione di una "scheda di valutazione" le misure messe in atto in azienda e consiglierà le eventuali misure da implementare e adottare per prevenire i rischi a cui può essere esposto l'allevamento.

Il veterinario nel redigere la scheda e nel programmare le eventuali misure da attuare, alla presenza dell'allevatore, effettuerà anche attività di informazione del personale addetto all'allevamento sulle misure e tecniche di biosicurezza più idonee e adeguate all'azienda e alle patologie eventualmente presenti.

Il controllo clinico sanitario degli animali è il primo elemento per confermare o escludere la presenza di una patologia.

I veterinari durante le visite periodiche programmate dopo aver effettuato l'anamnesi procederanno a visitare gli animali presenti in allevamento avendo cura di evidenziare eventuali sintomi comuni a più animali (patologie di massa e/o di allevamento) sia sintomatologie presenti su singoli animali.

La visita agli animali porterà a definire una diagnosi clinica che a giudizio del tecnico potrà essere supportata da analisi di laboratorio.





Le patologie differiscono per l'agente eziologico (agente infettivo o parassitario), per la specie dell'animale ospite, per la sintomatologia e per i distretti anatomici coinvolti, per cui il controllo clinico sarà effettuato secondo necessità avendo cura di accertarsi dello stato di salute generale dell'animale ma anche finalizzandolo ad evidenziare eventuali sintomi caratteristici delle patologie oggetto di intervento.

In tal senso assume particolare importanza la diagnosi differenziale tra patologie con sintomatologie molto simili.

Al fine di avere una visione complessiva dello stato sanitario dell'allevamento e giungere ad una diagnosi certa, il controllo clinico sanitario dovrà essere completo e comprendere anche i diversi aspetti sanitari inerenti la sfera riproduttiva (esame clinico ginecologico: patologie epizootiche che influenzano la riproduzione) e le caratteristiche produttive (controllo clinico delle patologie neonatali e della fase di ingrasso, controllo clinico dell'apparato mammario e microbiologico del latte). Va inoltre considerato che il controllo ginecologico unitamente all'uso di tecniche riproduttive quali l'inseminazione strumentale sono alla base delle misure preventive per talune malattie veneree, quali la tripanosomiasi negli equini.

Il controllo e la gestione sistematica della sanità del piede degli animali ad unghia fessa permetteranno di escludere patologie epizootiche di notevole gravità (afta, blue tongue, malattia vescicolare) e al contempo avrà un'azione preventiva nel senso che contribuirà al benessere animale rendendo meno sensibili gli animali ad eventuali malattie.

**b) Analisi, compresa la diagnostica in vitro.**

La diagnosi clinica può e deve essere supportata dalla diagnosi di laboratorio. Il veterinario preleverà i campioni necessari, in relazione alle patologie, per cui potranno essere prelevati esclusivamente campioni di sangue o di altro materiale organico (feci, placente, feti, organi ecc.) o, se necessario, entrambi i tipi di campioni.

**c) Test e altre indagini.**

Al fine di valutare la presenza, la diffusione e la rilevanza delle patologie, previste dal piano in oggetto, sarà programmato, definito ed attivato un piano di monitoraggio.

Da diversi anni, nell'ambito dei piani di assistenza sono state effettuate analisi su materiale patologico e su campioni di sangue, di latte e di feci per individuare le cause delle patologie più frequenti presenti sul territorio regionale.

Chiaramente non si potrà effettuare un monitoraggio per tutte le epizootie e le malattie indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tenendo presente i risultati delle indagini pregresse, delle patologie specie specifiche e delle indicazioni dei controlli clinici effettuati e che si andranno ad effettuare, si definiranno ed attiveranno dei piani di monitoraggio per le patologie di maggior frequenza e rilevanza nelle diverse specie allevate.

Per i bovini il monitoraggio riguarderà la Rhinotracheite infettiva bovina, la Paratubercolosi, e la Febbre Q. In alcune aree regionali ed in particolari periodi in cui vi è presenza rilevante di zecche si potranno immaginare piani di monitoraggio per le emoparassitosi previste dal piano (Babesiosi, Anaplasmosi e Theileriasi). Piani di monitoraggio potranno essere programmati e definiti per l'accertamento delle miasi, questi piani potranno essere seguiti dalla cattura e identificazione delle specie di artropodi in causa. Per ogni patologia elencata si programmerà un dettagliato piano di monitoraggio.

Per le specie ovina e caprina si ipotizzano i piani inerenti alle micoplasmosi (Agalassia contagiosa), la Paratubercolosi, i lentivirus (CAE/ve Maedi), le malattie abortigene (Clamidiosi, Salmonellosi, Febbre Q), le emoparassitosi e le miasi. Inoltre, si vuole programmare e definire, in collaborazione col CReMoPar un monitoraggio simile a quello realizzato per le parassitosi e, in collaborazione con l'UNIBAS – Dip.to di Scienze, la diagnostica immunoenzimatica e molecolare per lo screening di alcune patologie: ad es. Border Disease (BD), Maedi Visna / Encefalite da artrite caprina (MV/CAE) e la Linfadenite Caseosa (CL).

Per il settore suinicolo appare indispensabile ipotizzare un programma di monitoraggio per il Morbo Blu (PRRS), mentre per il settore cunicolo si ipotizza un piano di monitoraggio basato sull'esame anatomopatologico e di diagnosi di laboratorio su conigli morti in allevamento per escludere malattie pericolose quali la Malattia Emorragica del coniglio (MEV) e la Mixomatosi.



Per il settore avicolo, considerato l'esiguo numero di allevamenti di ovaiole seguiti, si farà attenzione a tutte le malattie del piano, avendo cura di inviare ai Centri, per gli opportuni accertamenti, gli animali eventualmente deceduti.

**d) Somministrazione dei vaccini e dei farmaci per il trattamento degli animali.**

Le misure di profilassi sono specifiche per il tipo di patologia presente. Possono essere di tipo diretto o indiretto: la profilassi diretta o sanitaria è quella che in sintesi oggi viene definita quale biosicurezza degli allevamenti, quella indiretta è basata sostanzialmente sull'uso di vaccini o di sostanze terapeutiche o chemioterapiche.

Il controllo delle malattie porta alla riduzione del rischio della loro diffusione.

Praticamente il tecnico, in collaborazione con l'allevatore, valutati i rischi biologici e stimate le misure di biosicurezza presenti definirà un piano di biosicurezza che redatto resta agli atti sanitari dell'azienda.

Analogamente definirà ed attiverà un programma di interventi di profilassi indiretta (piano vaccinale e dei trattamenti), avendo a cura il rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'acquisto, distribuzione, prescrizione e somministrazione delle sostanze immunogene e dei farmaci in genere.

Una volta accertata la malattia si programmeranno e si attiveranno le misure di prevenzione e, se ricorre il caso, di terapia e/o trattamento.

Per diverse malattie vi è la possibilità di ricorrere alla profilassi vaccinale.

Le vaccinazioni potranno essere attivate sia in seguito a diagnosi di malattia in azienda sia in seguito alle positività registrate durante i piani di monitoraggio.

L'uso di vaccini marker per talune malattie permetterà di differenziare le sieropositività dovute a vaccinazione da quelle dovute ad infezioni, la vaccinazione in questo caso verrà utilizzata anche come strumento di controllo ed eradicazione della malattia stessa; è il caso della Rhinotracheite infettiva nei bovini e della Malattia di Aujeszky.

Va considerato che non per tutte le patologie vi sono vaccini disponibili.

Operativamente si ipotizza di intervenire con vaccini nelle seguenti malattie:

- Bovini: IBR- Febbre Q (nei casi di accertata presenza della Coxiella B.);
- Ovini-caprini: Clamidiosi; Febbre Q (nei casi di accertata presenza di Coxiella B.), Salmonellosi;
- Suini: Morbo Blu, Malattia di Aujeszky;
- Conigli: Malattia emorragica del coniglio, Mixomatosi;
- Equini: Influenza equina.

Per altre patologie, soprattutto parassitarie, vi è la possibilità di intervenire con trattamenti a base di molecole attive o ad azione repellente sugli agenti causali: Piroplasmosi (Babesiosi)- Anaplasmosi-Miasi.

Per le malattie trasmesse da vettori si ipotizzano anche trattamenti per il controllo dei vettori. È il caso delle malattie trasmesse da zecche quali le Piroplasmosi, e quelle trasmesse da culicoidi quali la Febbre catarrale maligna.

Le spese di acquisto dei farmaci sono a carico degli allevatori. È ammessa soltanto la spesa dei farmaci utilizzati nei centri di miglioramento genetico.

**Misure di controllo ed eradicazione.**

Dalle indagini e dai piani di monitoraggio verranno le indicazioni per la redazione di piani di controllo ed eradicazione delle singole patologie rilevate.

**a) Test e altre indagini.**

Saranno effettuati tutti i test e le indagini, come già dettagliato al punto c) delle misure di prevenzione, utili a realizzare con efficacia le misure di controllo ed eradicazione.

**b) Somministrazione dei vaccini e dei farmaci per il trattamento degli animali.**

Saranno effettuate le attività, come già dettagliato al punto d) delle misure di prevenzione, utili a realizzare con efficacia le misure di controllo ed eradicazione.



## Elenco delle epizootie dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOHA) previste nel Programma

### Malattie multispecie

1. Carbonchio ematico
2. Blue tongue
3. Malattia di Aujeszky
4. Echinococcosi/iatidiosi
5. Trichinellosi
6. Febbre della Valle del Rift
7. Miasi
8. Paratubercolosi
9. Febbre Q
10. Tularemia

### Malattie dei bovini

1. Anaplasmosi bovina
2. Babesiosi bovina
3. Rhinotracheite infettiva bovina
4. Lumpy skin disease
5. Theileriosi
6. Tricomoniasi

### Malattie degli ovini e dei caprini

1. Artrite/encefalite caprina
2. Agalassia contagiosa
3. Clamidiosi
4. Visna – Maedi
5. Salmonellosi
6. Scrapie

### Malattie degli equini

1. Metrite contagiosa equina
2. Durina
3. Anemia infettiva degli equini
4. Influenza equina
5. Piroplasmosi equina

### Malattie dei suini

1. Morbo blu dei suini (PRRS)

### Malattie degli avicoli

1. Micoplasmosi
2. Bronchite infettiva
3. Clamidiosi
4. Newcastle disease

### Malattie dei lagomorfi

1. Malattia emorragica virale
2. Mixomatosi

### Malattie dei pesci

1. Infezione da virus della necrosi emopoietica infettiva
2. Infezione da virus della setticemia emorragica virale